COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

“Regolamento comunale per l’utilizzo del volontariato individuale in attività di pubblica utilità”

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 1 del 02/03/2018.

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività di volontariato da parte di cittadini singoli o di gruppi organizzati a favore del Comune e/o della collettività.
2. L'attività svolta da organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa nazionale e regionale disciplinante la materia e iscritte nell'apposito albo regionale ivi previsto, resta, invece, disciplinata dalle specifiche convenzioni che possono essere stipulate con il Comune ai sensi della predetta normativa.
3. Al fine di incentivare il consociativismo e rapporti di collaborazione con il Comune resi in forma associata, l'Amministrazione si impegna a rendere nota l'esistenza delle forme di volontariato organizzato operanti nel territorio attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale dell' "Albo della Associazioni".

ARTICOLO 2 – Natura dell'attività
1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario finale della stessa.
2. L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali e non deve essere indispensabile per garantire servizi essenziali dell'ente. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario. L'azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ARTICOLO 3 – Ambiti
1. I volontari possono prestare la loro opera nei seguenti ambiti:
   a) supporto agli agenti di polizia locale nell'attività di regolamentazione del traffico e della sosta, anche in occasione di manifestazioni, secondo modalità e limiti di volta in volta concordati con l'ufficio di Polizia locale;
   b) supporto all'attività di sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e durante il servizio mensa, in quest'ultimo caso previo nulla osta del Dirigente scolastico;
   c) attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici;
   d) attività di accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio scuolabus o pedibus);
   e) attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
   f) servizio di supporto presso la Biblioteca comunale;
   g) supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
   h) supporto al personale impiegato nei servizi alla persona
   i) servizio di guida turistica;
   j) attività di minuta manutenzione che interessano aree, immobili, arredi di proprietà del comune di Morro D'oro (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);
   k) attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del comune di Morro D'oro, con particolare riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici;

l) spalatura manuale della neve, o in caso di alluvioni del fango,* dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche in genere;
m) attività di protezione civile;
n) altri eventuali che potranno successivamente essere individuati con deliberazione di Giunta comunale, previo parere del Dirigente competente per materia.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DEL VOLONTARIO

1. I soggetti che intendono svolgere attività di volontariato devono avere i seguenti requisiti:
− maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul minore;
− idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono;
− idoneità morale, secondo valutazione dell'Ente, tenuto anche conto dell'assenza di condanne penali a proprio carico.

ARTICOLO 5– Iniziativa
1. L'iniziativa dell'attività volontaria, negli ambiti come individuati dal precedente art. 3, può essere spontanea ovvero promossa dai Responsabile di Area / Servizio con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai Responsabili stessi.
2. Le persone/enti interessati devono presentare la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice.
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
- autocertificazione di non aver riportato le condanne penali di cui all'articolo precedente;
- dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative;
- dichiarazione indicante la/e attività prescelta/e tra quelle indicate nell'elenco, della disponibilità oraria giornaliera e della durata del servizio volontario offerto;
- dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

3. Ricevute le domande e valutati i requisiti attraverso apposito colloquio con il richiedente, i volontari vengono inseriti nell'"Albo dei volontari".
4. I Responsabili effettuano ogni tre mesi* ricognizioni delle attività legate all'intervento dei volontari e provvedono a darne idonea pubblicità, ai sensi del comma 1, al fine di favorire la massima partecipazione.

ARTICOLO 6 - Cancellazione dall'albo
1. L'iscrizione nell'Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione.
2. La cancellazione dall'Albo avviene:
- a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario;
- d'ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell'attività, il Responsabile del servizio rinunci alla collaborazione in quanto si siano verificate gravi violazioni degli impegni di cui al comma 2 dell'art. 9 ovvero per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 7 - Svolgimento dell'attività
1. Il funzionario competente in relazione all'ambito d'intervento attiva, a suo insindacabile giudizio, e comunque garantendo la partecipazione di tutte le persone resesi disponibili, attivando se necessario una turnazione*, forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo formato ai sensi dell'art. 5, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e acquisizione del certificato medico attestante il possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono, ove necessario.

2. La durata dell'attività si intende a tempo determinato e viene stabilita di volta in volta in sede di attivazione.
3. Il rapporto viene attivato attraverso la sottoscrizione delle parti di un progetto di attività di volontariato concordato in ogni suo aspetto, tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio e degli interessi e delle capacità indicati dal volontario all'atto della presentazione della domanda. Il progetto definisce puntualmente le modalità, i tempi e le condizioni di svolgimento dell'attività. Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, il responsabile di servizio procederà, per ciascuna attività, a redigere una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento, una sintetica descrizione dell'esposizione ai rischi ed, eventualmente, le prime indicazioni di tutela per la salute dei volontari. Tali valutazioni saranno poi approfondite, in maniera dialettica con il volontario, fino al perfezionamento del progetto di volontariato. Nell'operare le predette valutazioni, il Responsabile di servizio potrà avvalersi del supporto del Servizio di prevenzione e di protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro istituito presso il Comune, il quale potrà, a sua volta, evidenziare la necessità di ulteriori competenze laddove richiesto.
4. Il Responsabile di area, direttamente o tramite suo delegato/responsabile di servizio, provvede alla gestione dell'attività, organizzando, sovraintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte a supporto del personale comunale. Il Responsabile deve adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
5. Il Responsabile garantisce, ove possibile, una completa turnazione tra i volontari.

ARTICOLO 8 - Responsabilità del volontario

Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio comunale nell'ambito del quale si svolge l'attività volontaria. In particolare il volontario si impegna, nello svolgimento dell'attività, a:
a) rispettare i diritti e la dignità degli utenti dei servizi comunali con i quali venga in contatto;
b) tenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali;
c) osservare le disposizioni di Legge e di Regolamento;
d) non attendere in servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;
e) non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento;
f) rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il responsabile del servizio e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
g) segnalare all'ufficio di riferimento i fatti che richiedono l'intervento di personale comunale;
h) esibire costantemente, in modo che sia ben visibile, il tesserino di riconoscimento;
i) partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dall'Ente;
j) non danneggiare strumenti e beni e non mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse nel progetto in ordine alle condizioni di svolgimento dell'attività ed, in particolare, a quelle previste a tutela della sicurezza (utilizzo dei dispositivi di protezione e precauzioni specifiche in relazione all'ambiente in cui il volontario opera).

ARTICOLO 9 - Cessazione della collaborazione sul singolo servizio

1. La collaborazione con il Comune può cessare in qualsiasi momento per rinuncia del volontario. Ove possibile, il volontario comunica la rinuncia al servizio nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del servizio comunale di riferimento.
2. Il responsabile del servizio comunale rinuncia alla collaborazione del volontario dandone immediata comunicazione scritta all'interessato:
a) in caso di violazione degli impegni di cui all'articolo precedente, fatta salva la cancellazione dall'Albo nei casi di grave violazione;
b) in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni affidategli;

c) in tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l'immagine del Comune o contravvenire alle finalità del servizio e dell'Amministrazione;
d) per sopravvenute esigenze organizzative del servizio.
3. La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l'obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito dal Comune.

ARTICOLO 10 - Oneri
1. Sono a carico del Comune, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti:
a. l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;
b. la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la fotografia e l'indicazione dell'attività di impiego;
c. la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività.
E' garantito dal Comune, se preventivamente autorizzato dal responsabile e comprovate da idonea documentazione*, un rimborso spese nella misura massima di 150,00; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili
I volontari non sono autorizzati ad anticipare la spesa per l'acquisto dell'occorrente lo svolgimento dell'attività ed in ogni caso non è ammesso il rimborso della spesa eventualmente sostenuta.
d. l'organizzazione di brevi corsi di formazione e l'onere del certificato medico, qualora necessari.
2. Le spese a carico del Comune trovano copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione annuale per ciascun centro di responsabilità interessato.

ARTICOLO 11 – Norma di rinvio
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- l'attività svolta nell'ambito di tirocini di formazione e orientamento;
- l'attività svolta nell'ambito di progetti di Servizio civile nazionale istituito dalla L. 64/2001;

ARTICOLO 12 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva.
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

---

*emendamenti integrativi votati in corso di seduta consiliare